

# COMUNE DI CALOSSO

## Provincia di Asti

### Deliberazione N. 6

### Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Unica). Conferma aliquote per l'anno 2017.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **21:00**

nella sala al piano terra del palazzo municipale sito in via Roma n. 11, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria. Eseguito l'appello all'inizio della seduta, risultano:

N.	COGNOME E NOME	presente	assente
1	UGONIA Giuseppe - Sindaco	si	
2	BIFFI Giovanni	si	
3	GRIMALDI Paolo Renato	si	
4	GARDINO Antonio Nicola	si	
5	MOISO Amedeo	si	
6	PACE Carlo	si	
7	BODRITO Giuseppe		si
8	MARENCO Andrea	si	
9	BOSTICARDO Valter		si
10	MORANDO Matteo	si	
	Totale	<u>8</u>	<u>2</u>

Partecipa all'adunanza il dott. **CARRETTONE Mario**, Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: - l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 e successivo decreto - legge n. 16/2014, e Legge di stabilità 2015, n. 190/2014, prevedono: - all'art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; - l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

RILEVATO che anche nel 2017 le previsioni di riscossione tengono conto delle novità già introdotte dalla Legge di stabilità 2016 - (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70);

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina analoga a quella del 2016, che prevede, tra l'altro:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO l'art. 1, comma 42, lett. a), della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) il quale prevede, anche per l'anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2016;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO il decreto- legge “Milleproroghe” d.l. 244/2016 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 31/03/2017;

RICHIAMATA la propria deliberazione N. 12 in data 28/04/2016, con la quale erano state deliberate le tariffe IMU relative all'anno 2016 attualmente in vigore;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 22/06/2015 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 12 del 28/04/2016;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)	4,0
2	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili ivi compresi i terreni agricoli (non posseduti da c.d. o simili) e le aree edificabili	9,6
3	Fabbricati categoria D, “immobili produttivi” con esclusione della categoria D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014	9,6

4. di non determinare per l'anno 2017 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

5. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):  
- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e coltivati dal coltivatore diretto (o figura simile);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;


6. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

7. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 30 giorni dalla sua approvazione in Consiglio Comunale e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre c.a. mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

8. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Calosso;

9. di dichiarare, con successiva votazione ad unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.u.e.l., stante l'urgenza di provvedere.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to G. Ugonia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to M. Carrettone

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Articolo 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno

Lì

Il Segretario Comunale

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Articolo 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

La presente deliberazione è divenuta esecutiva con il giorno \_\_\_\_\_  
decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Lì

Il Segretario Comunale

### PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

I sottoscritti responsabili, ciascuno per la propria competenza, esprimono parere favorevole relativamente alla presente deliberazione:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
- in ordine alla regolarità contabile della proposta, comportando spesa o diminuzione di entrata.

Il Responsabile del servizio interessato  
f.to Picone Andrea Massimo

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Tosa Caterina

Il Segretario Comunale  
f.to Carrettone Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

Il Segretario Comunale